

Documento sintetico sul TRASPORTO di ANIMALI VIVI

Il Regolamento (CE) N. 1/2005:

- si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità
- non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica

Definizioni:

- **Trasportatore:** è qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali per conto proprio o per conto terzi;
- **Trasporto:** è il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione
- **Autorizzazione:**
 - è il documento che viene rilasciato al trasportatore dal **Servizio Veterinario IAPZ** dove è ubicata la sede legale del trasportatore
 - l'autorizzazione è valida 5 anni
- **Check-list:**
 - è il documento che deve essere compilato dal trasportatore per ogni mezzo di trasporto per trasporti **inferiori alle 8 ore (check list Tipo 1)**
 - Check-list per mezzi che trasportano bovini, equini, suini, ovi-caprini, avicoli (es. una per la motrice, una per il rimorchio)
 - la check-list deve essere vidimata/validata dal Servizio Veterinario IAPZ competente per la sede operativa, previo controllo favorevole dell'automezzo
 - deve essere presente nell'automezzo assieme alla **copia conforme dell'autorizzazione** (documento associato alla autorizzazione della ditta)
 - negli automezzi omologati (oltre le 8 ore) la check-list è sostituita dall'**omologazione**
- **Omologazione:**
 - è il certificato rilasciato dal Servizio Veterinario IAPZ competente per la sede operativa per gli automezzi che effettuano trasporti maggiori di 8 ore, (maggiori di 12 ore se il trasporto è fatto a livello nazionale)
 - il certificato di omologazione è valido **5 anni**
 - il trasportatore può presentare la domanda di omologazione per più automezzi, ma il certificato di omologazione viene rilasciato per ogni singolo automezzo (es. uno per la motrice, uno per il rimorchio)
- **Autodichiarazione:** è il documento, vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL presso la quale è stata presentata l'autodichiarazione, previsto per i "**CASI PARTICOLARI**" (**vedi sotto**), che deve accompagnare il trasporto.
- **Autorizzazione**
 - è prevista per il trasportatore che effettua attività di trasporto tramite contratto o subappalto. Sono previste due tipologie di autorizzazione:
 - **Tipo 1** : per i trasporti di durata inferiore alle 8 ore (se in ambito nazionale sino ad un max di 12 ore con determinati dispositivi)
 - devono essere accompagnati da una copia dell'autorizzazione Tipo 1 e dalla check-list per ogni mezzo (motrice e rimorchio)
 - i mezzi che effettuato trasporti nazionali superiori alle 8 ore, ma **inferiori alle 12 ore**, devono disporre anche di attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali

- **Tipo 2:** per i trasporti superiori alle 8 ore (in ambito nazionale superiori alle 12 ore). Devono essere accompagnati da una copia dell'autorizzazione Tipo 2 e dal certificato di Omologazione dell'automezzo

CASI PARTICOLARI

A. Per gli allevatori (compresi quelli che allevano equidi per la produzione di derrate alimentari), che effettuano:

- laddove circostanze geografiche lo richiedano, il trasporto di taluni tipi di animali per la transumanza stagionale, con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto;
- il trasporto dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza **inferiore a 50 km** dalla propria azienda;
 - non è prevista alcuna autorizzazione.
 - i mezzi di trasporto devono avere pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati in modo da impedire la fuoriuscita di liquami
 - l'allevatore deve disporre solo dell'Autocertificazione produttore primario (vedi **Allegato G**) – attenzione: non è necessario compilare alcuna check-list

B. Trasporto dei propri animali per percorsi < ai 65 Km ed in relazione con attività economica (es. macellatori, commercianti di vitelli e/o avicoli)

- non è prevista alcuna autorizzazione
- i mezzi di trasporto devono avere pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati in modo da impedire la fuoriuscita di liquami
- il trasportatore deve disporre dell'Autocertificazione produttore primario (vedi **Allegato G**)

C. Trasporto equidi, NON in relazione con attività economica – trasporto di animali da voliera per motivazioni amatoriali (attività hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali)

- non è prevista alcuna autorizzazione
- i mezzi di trasporto devono avere pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati in modo da impedire la fuoriuscita di liquami
- il trasportatore deve disporre dell' Autodichiarazione come trasportatore di animali non in relazione con un'attività economica (vedi **Allegato H**).

Per ottenere l'**AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO** (solo per i trasportatori che devono essere autorizzati, *esclusi quindi i "casi particolari"* di cui al punto precedente)

1. occorre presentare la **domanda di autorizzazione** Tipo 1 o Tipo 2 al Servizio Veterinario IAPZ con tutta la documentazione richiesta.
2. per il trasporto Tipo 1, ma anche per il Tipo 2 se la Ditta possiede automezzi per trasporti inferiori alle 8 ore, oltre alla domanda occorre presentare la check-list (Allegati: per bovini, equini, suini, ovi-caprini, pollame..., animali acquatici, vidimata dal Veterinario IAPZ dell'ASL
3. per il trasporto di Tipo 2 occorre presentare il certificato di Omologazione dei mezzi di trasporto

4. dopo la presentazione della domanda, compresa l'eventuale check-list, un Veterinario incaricato verificherà che l'automezzo sia dotato dei requisiti minimi previsti:
 1. per i trasporti **Tipo 1** verificherà i requisiti previsti e validerà le check-list
 2. per i trasporti **Tipo 2** verificherà i requisiti previsti, compresi quelli degli automezzi che necessitano di certificati di omologazione, nonché le eventuali check-list, se la Ditta possiede anche automezzi per trasporti inferiori alle 8 ore.
5. A verifica favorevole del Veterinario, il Servizio Veterinario IAPZ rilascerà:
 1. l'Autorizzazione della Ditta al trasporto (sia per i lunghi che per i corti viaggi)
 2. il certificato di Omologazione per gli automezzi che effettuano trasporti maggiori di 8 ore

Riassumendo

Nei "**Casi particolari**" (vedi sopra), NON è prevista né autorizzazione né omologazione, ma solo L'**AUTOCERTIFICAZIONE**.

Negli **altri casi** sono previsti:

- l'**Autorizzazione** per la Ditta di trasporti, sia che faccia trasporti di durata inferiore o superiore alle 8 ore
- l'**Omologazione**, solo per i mezzi che fanno trasporti di durata superiore alle 8 ore
- la **Check-list**, per i mezzi che effettuano trasporti **inferiori alle 8 ore** da compilare per ogni mezzo sia la motrice che il rimorchio.

Cambio Ragione sociale, acquisto, sostituzione o modifica mezzi

Cosa fare quando una Ditta già autorizzata cambia Ragione Sociale, acquista o sostituisce un mezzo o modifica un mezzo che possiede:

1. se la Ditta cambia Ragione Sociale associata ad almeno uno di questi elementi: variazione della partita IVA e/o del legale rappresentante, deve presentare una nuova domanda di Autorizzazione;
2. se la Ditta acquista un nuovo mezzo, deve Omologarlo se fa trasporti superiori alle 8 ore, altrimenti deve presentare la Check-list relativa al singolo mezzo;
3. se la Ditta acquista un mezzo che possiede il Certificato di Omologazione o la Check-list, ancora validi, deve comunicarlo al Servizio Veterinario;
4. se la Ditta modifica la struttura del mezzo (es. toglie o aggiunge un piano), deve chiedere una nuova Omologazione o presentare una nuova Check-list;
5. se una Ditta vende un mezzo deve comunicarlo al Servizio Veterinario.

Il Servizio IAPZ effettua la REGISTRAZIONE di tutte le Ditte e dei mezzi delle ditte, motrici e rimorchi, che esercitano l'attività di trasporto animali vivi.

Ulteriori informazioni Dott. Giuseppe Capozzella 0861 420546

Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (IAPZ)

Aggiornamento al 16/3/2017